

## **Mozione n. 238**

*presentata in data 16 marzo 2022*

ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri

### **L.R. 25/2014 in materia di disturbi dello spettro autistico: applicazione del principio di progressività per la ripartizione dei contributi regionali**

#### L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

- con la L.R. 9 ottobre 2014, n. 25 “Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico”, la Regione Marche, prima tra tutte le regioni italiane a dotarsi di una normativa dedicata, promuove la piena integrazione sociale, scolastica e lavorativa delle persone con disturbi dello spettro autistico, riconoscendo tale patologia altamente invalidante in quanto determina un’alterazione precoce e globale di tutte le funzioni essenziali del processo evolutivo;

- l’art. 11 della suddetta legge regionale prevede la concessione di contributi alle famiglie con persone affette da disturbi dello spettro autistico per le spese sostenute per interventi educativi / riabilitativi, basati sui metodi riconosciuti dall’Istituto Superiore della Sanità (ISS), da parte di operatori specializzati;

Considerato che:

- le spese ammesse a contributo ai sensi della normativa regionale (con tetto massimo pari a 5.000 € per utente) e in applicazione delle Linee Guida emanate dall’ISS sono le seguenti:

- intervento educativo a orientamento cognitivo-comportamentale
- supervisioni per gli interventi a orientamento cognitivo-comportamentale
- interventi comportamentali e psicologici strutturati, in età adolescenziale e adulta
- terapia logopedica
- terapia psicomotoria

Preso atto che:

- le risorse messe a disposizione dalla Regione sono costantemente aumentate passando da uno stanziamento iniziale pari ad € 82.667,00 nel 2016 fino ad arrivare ad € 448.000,00 nel 2021 ovvero a più che quintuplicarsi; anche il numero delle famiglie che hanno fatto richiesta e beneficiato del contributo è ugualmente aumentato, fino a triplicarsi. A fronte delle domande pervenute e dello stanziamento annuale, dal 2016 ad oggi non è stato possibile finanziare le intere spese sostenute e rendicontate dalle famiglie, che invece sono state parzialmente coperte fino a raggiungere la percentuale massima del 45% nel 2021;

- nel caso specifico riguardante le risorse regionali facenti capo alla L.R. 9 ottobre 2014, n. 25 “Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico” non sussistono vincoli di ripartizione bensì

si compie annualmente una distribuzione a tutte le famiglie/utenti richiedenti fino a esaurimento delle risorse stesse, indipendentemente dalla condizione reddituale;

Osservato che:

- il criterio della progressività ex art. 53 della Costituzione Italiana inquadra la capacità contributiva del cittadino sulla base della sua effettiva possibilità economica; esso richiama i più ampi principi di solidarietà e di eguaglianza di tutti i cittadini nello Stato Italiano - articoli fondamentali 2 e 3 della Costituzione - e costituisce una particolare accezione del criterio di equa opportunità sostanziale nell'accesso ai diritti e ai servizi sociali fondamentali;

- l'art. 1, comma 3-bis del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 ad oggetto "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449" stabilisce che: *"Nell'ambito della normativa vigente in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente risultante al Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente gestito dall'I.N.P.S. ai sensi del presente decreto per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza."*;

Ritenuto che:

- in termini di Governance pubblica e di scelte di politica sociale ed economica, l'eliminazione delle disuguaglianze e l'applicazione della solidarietà sostanziale, sono in capo al legislatore che, in base ai principi costituzionali dell'etica collettiva e del rispetto della dignità umana, ha la responsabilità di rimuovere le cause di ingiustizia distributiva e di rimediare alle situazioni di esclusione, di assenza di opportunità o di disparità di accesso ai servizi;

- applicare il criterio di progressività sostanziale attraverso lo strumento dell'ISEE rappresenterebbe, in questo caso specifico, un modello coerente ai valori costituzionali che esigono una redistribuzione selettiva a favore delle fasce reddituali più deboli e una correzione delle differenze in senso verticale;

Per quanto sopra riportato,

## IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE:

1) a prevedere il criterio di progressività per l'assegnazione dei contributi regionali stabiliti dall'art. 11 della L.R. 9 ottobre 2014, n. 25 "Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico" a favore delle famiglie con persone affette da disturbi dello spettro autistico ovvero a prevedere un sistema misto di erogazione delle risorse disponibili di cui 1/3 equamente ripartito tra tutti gli utenti facenti richiesta e i restanti 2/3 distribuiti secondo un criterio di proporzionalità alla capacità reddituale dell'istante;

2) in linea di principio generale, per l'offerta di servizi sociosanitari, a tenere conto nella distribuzione di risorse di competenza regionale del criterio di progressività attraverso lo strumento dell'ISEE, laddove non vi fossero vincoli di norme di grado superiore che prescrivano i criteri di assegnazione delle risorse stesse.